



## **Allegato alla deliberazione n. 01 del 17/12/2009**

Il comma 3 dell'articolo 12 è soppresso.

Il comma 7 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

*“In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita in presenza di un numero di membri rappresentanti la maggioranza assoluta degli enti associati e la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita in presenza di un numero di membri rappresentanti 1/4 degli enti associati e la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.”*

Il comma 8 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

*“In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono assunte a maggioranza assoluta degli enti associati e a maggioranza assoluta delle quote degli enti associati qualunque sia la materia oggetto di approvazione. In seconda convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono assunte a maggioranza assoluta delle quote degli enti presenti ad eccezione degli atti indicati al comma 2 dell’articolo 12 per i quali le deliberazioni dell’assemblea sono assunte a maggioranza assoluta delle quote degli enti presenti e a maggioranza assoluta degli enti presenti.”*